

Pubblicato il 16/02/2026

N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00584/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2025, proposto da

P. C., P. C., rappresentati e difesi dagli avvocati P. C., P. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Pescara - Giudice del Lavoro n. 559/2024 pronunciata in data 14.11.2024, e depositata in pari data, all'esito del giudizio n. 68/24 RG Lav. notificata via pec in data 13.12.2024 e passata in giudicato in quanto non appellata;

della sentenza del Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro n. 551/24 pronunciata in data 13.11.2024, e depositata in pari data, all'esito del giudizio n.

1663/2023 RG Lav. notificata via pec in data 10.02.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che all'udienza del giorno 13 febbraio 2026 il Collegio ha rilevato d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. un vizio della notificazione del ricorso in quanto l'atto introduttivo del giudizio risulta notificato all'indirizzo pec dell'Amministrazione, anziché presso la sede o la pec istituzionale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliataria *ex lege* ai sensi dell'art. 11, primo periodo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.a., la notificazione dei ricorsi giurisdizionali nei confronti delle *“amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”*;

- ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le notificazioni degli atti giudiziari riguardanti le *“amministrazioni dello Stato”* devono essere effettuate *“presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”*;

- ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a., nei casi in cui sia *“nulla”* la notificazione del ricorso e il destinatario non si sia costituito in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione *“dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ...”*.

Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 44 c.p.a.

limitatamente alle parole “*se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,*” - in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - in quanto “*la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende*”.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, che occorra disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la sede o all’indirizzo pec dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila a carico di parte ricorrente, che dovrà provvedere alla notificazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento e dovrà depositare in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal compimento della notificazione.

Ritenuto, infine, di fissare fin da ora per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ordina alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Massimiliano Ballorani, Presidente FF

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani

IL SEGRETARIO